



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2026/17 del 19/05/2026

Oggetto: Istituzione, per il giorno 22 maggio 2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Scipione Rovito.

IL DIRETTORE

premessato che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi della Municipalità 3 del 05/05/2026, il cui verbale è stato trasmesso tramite pec acquisita con PG/2026/511518 del 05/05/2026, il Presidente della Municipalità 3, al fine di permettere lo svolgimento dell'evento dedicato alla Festa di Santa Rita, presso la Parrocchia del Santissimo Crocifisso e Santa Rita di via Scipione Rovito, per il giorno 22 maggio 2026, ha richiesto la chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Scipione Rovito compreso tra l'intersezione con via Abate Minichini e l'intersezione con via Pier delle Vigne, per il giorno 22 maggio 2026 dalle ore 18:30 alle ore 22:30; il Presidente della Municipalità ha richiesto altresì, per il medesimo tratto di strada, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati della carreggiata, per il giorno 22 maggio 2026 dalle ore 15:30 alle ore 22:30;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 07/05/2026 è stata approvata, in collaborazione con la Municipalità 3, la realizzazione della sopra citata Festa di Santa Rita, presso la Parrocchia del Santissimo Crocifisso e Santa Rita di via Scipione Rovito, per il giorno 22 maggio 2026;

visti:

- il parere favorevole, espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi della Municipalità 3 del 05/05/2026 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, previa adozione di apposita ordinanza, a condizione che venga apposta *segnaletica chiara e ben visibile, affissa almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento da parte degli organizzatori*;
- il parere favorevole, trasmesso con PG/2026/519144 del 07/05/2026 dalla Polizia Locale U.O. Stella, ad integrazione del parere già espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi della Municipalità 3 del 05/05/2026, in merito all'approvazione della viabilità alternativa individuata;
- il verbale n. 18 del giorno 12/05/2026 della Conferenza Permanente dei Servizi, trasmesso con nota PG/2026/555959 del 15/05/2026, nel quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

considerato che:

- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente: via Abate Minichini, piazza Giambattista Vico, via Pier delle Vigne;
- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE, per il giorno 22 maggio 2026, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) divieto di transito veicolare, dalle ore 18:30 alle ore 22:30, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di via Scipione Rovito compreso tra l'intersezione con via Abate Minichini e l'intersezione con via Pier delle Vigne;

b) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dalle ore 15:30 alle ore 22:30, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di cui al precedente punto a).

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli di emergenza, i veicoli a disposizione di assegnatari di stalli di sosta personalizzati muniti del relativo contrassegno e, limitatamente al punto a), i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie muniti del prescritto contrassegno.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola Cerotto